

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, richiama la legge regionale 23 giugno 2022, n. 15, "Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale";

Richiama l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (versione consolidata), che prevede che: "Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna."

Richiama la Decisione della Commissione europea sull'aiuto di Stato N 676/2002 relativo alla Valle d'Aosta.

Ricorda che con risoluzione 40.02 del XX/12/2020 il Consiglio regionale ha impegnato il Governo regionale a predisporre in tempi brevi un disegno di legge regionale che, anche attraverso il sostegno finanziario pubblico, possa garantire una riorganizzazione complessiva di tutte le piccole stazioni sciistiche presenti sul territorio regionale. Inoltre ha impegnato il Governo regionale ad attivare il percorso di valutazione, sia in termini gestionali che sotto il profilo finanziario, in merito alla necessaria evoluzione dell'attuale modello di gestione e sviluppo delle stazioni sciistiche della nostra regione.

Richiama i contenuti del DEFR 22/24 ed in particolare il punto 1.13 che prevede di "Mantenere un'offerta di attività sciistiche o ludiche sulla neve nei comprensori minori. La peculiarità del settore degli impianti a fune valdostano si rinviene nella compresenza di comprensori di dimensioni rilevanti, di interesse nazionale o internazionale, con altri di dimensioni e rilevanza prettamente locali, ai quali appartengono le stazioni di proprietà comunale ed alcune piccole stazioni incardinate nelle grandi società di gestione. I comprensori più piccoli presentano deficit strutturali perché più correlati al mantenimento dell'economia di montagna e per contrastare lo spopolamento delle valli. In tale ottica di mantenimento del tessuto socio-economico nelle vallate di montagna meno turistiche, l'obiettivo si declina nella predisposizione di una legge relativa ai piccoli comprensori sciistici, finalizzata a mantenere l'offerta turistica nelle aree montane di interesse turistico minore, dando sostegno alle comunità locali per la gestione e gli investimenti necessari."

Richiama la deliberazione della Giunta regionale 881 del 01/08/2022 avente oggetto la "Istituzione di un tavolo di lavoro per la condivisione dei criteri e modalità per la redazione di accordi di cooperazione tra le società di gestione di piccole stazioni sciistiche e i comuni interessati, di cui alla l.r. 15/2022."

Informa che la peculiarità del settore degli impianti a fune valdostano si rinviene nella compresenza di stazioni di dimensioni rilevanti, di interesse nazionale o internazionale, con altre di dimensioni e rilevanza prettamente locale, tra le quali le stazioni di proprietà comunale ed alcune piccole stazioni incardinate nelle grandi società di gestione. Con riferimento alla decisione europea 676/2002, possono essere considerate piccole stazioni, quelle dotate di tre o meno impianti aerei (ovvero seggiovie o telecabine) ubicate in territori di interesse locale. Secondo tale definizione in Valle d'Aosta sono presenti 12 piccole stazioni sciistiche:

Stazioni presenti	Proprietà degli impianti
Gressoney-Saint-Jean	Monterosa S.p.A.
Champorcher	Monterosa S.p.A.
Brusson (Estoul - Palasinaz)	Monterosa S.p.A.
Antagnod	Monterosa S.p.A.
Saint-Vincent (Col de Joux)	Comune di Saint-Vincent
Chamois	Cervino S.p.A.
Saint-Rhémy (Crévacol)	Pila S.p.A.
Ollomont	Comune di Ollomont
Cogne	Pila S.p.A.
Rhêmes-Notre-Dame	Comune di Rhêmes-Notre-Dame
Valgrisenche	Comune di Valgrisenche
La Magdeleine	Comune di La Madgeleine

Informa che tutte le suddette stazioni sono, al momento attuale, di interesse locale e quindi fuoriescono dalle norme sulla concorrenza europea in forza della citata Decisione della Commissione europea N 676/2002; tutte le stazioni elencate possono dunque accedere ai contributi di cui alla l.r. 8/2004 per gli investimenti correlati alla attività e possono beneficiare di altre contribuzioni senza incorrere in distorsioni della libera concorrenza in ambito europeo.

Sottolinea che le stazioni più piccole presentano difficoltà strutturali perché il limitato contesto turistico ove sono ubicate non consente di sostenere, se non in alcuni periodi della stagione, gli elevati costi gestionali. In ogni caso le stazioni risultano essenziali per il mantenimento dell'economia di montagna e per contrastare lo spopolamento delle valli. Dall'analisi dei dati è del tutto evidente che le giornate redditizie sono concentrate nelle sole vacanze invernali e nei weekend, mentre le giornate di bassa attrattività risultano sostanzialmente in perdita. Tuttavia da parte dei concessionari è mantenuta, con notevole dispendio economico, la continuità di offerta. In tale ottica, l'obiettivo di sostenere il tessuto socio-economico nelle vallate di montagna meno turistiche si è declinato nella predisposizione della legge regionale 15/2022, finalizzata a mantenere l'offerta turistica in tali aree, dando aiuto per la gestione degli impianti ed limitando il rischio di rinuncia alle concessioni o di interruzione del servizio da parte dei gestori che operano, in taluni periodi dell'anno, in condizioni di perdita.

Riferisce che gli effetti della legge saranno da verificare annualmente sia su scala regionale che nei singoli territori.

Sottolinea che le azioni di sostegno economico devono essere necessariamente accompagnate da azioni di sviluppo che coinvolgano i portatori di interesse sul territorio, in primo luogo i Comuni sul cui territorio insistono gli impianti, i Comuni adiacenti che beneficiano dell'economia derivata dalla presenza delle stazioni sciistiche nonché i consorzi turistici e le scuole dei maestri di sci. L'azione economica deve quindi essere accompagnata da accordi di cooperazione in diversi ambiti di azione, sia di valore generale che coinvolgano tutti i territori, sia specificatamente correlate alle peculiarità e caratteristiche di ciascuna

stazione. E' quindi richiesto che tali azioni siano inserite in appositi accordi di cooperazione tra Comuni coinvolti e gestori delle stazioni.

Informa che sono stati identificati, in prima analisi, i seguenti ambiti di azione:

- Azioni valide su tutte le piccole stazioni, quali la bigliettazione unitaria tra le piccole stazioni con particolare attenzione ai giovani ed alle famiglie, cioè al target più interessato dall'offerta delle piccole stazioni, ed una conseguente commercializzazione comune da sviluppare nel mercato di prossimità, con ricerca di clienti che oggi non frequentano le stazioni valdostane o che non sciano più per ragioni economiche o che non sono interessati allo sci ma alle attività ludiche sulla neve;
- Azioni specifiche sul territorio di ogni singola stazione quali ad esempio lo sviluppo della ricettività in stazione, investimenti nella stazione, sviluppo di attività ludiche e sportive accessorie allo sci da discesa, realizzazione di servizi inerenti alla stazione, sviluppo dell'offerta estiva.

Sottolinea che gli accordi di cooperazione devono essere predisposti secondo le linee guida allegate alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante. Le linee guida, facenti parte integrante della presente deliberazione, richiamano in particolare la necessità di esplorare le peculiarità di ogni stazione, perché l'offerta attuale e potenziale di ogni stazione va tarata secondo ciascuna specificità: ad esempio sono presenti stazioni vocate allo sci agonistico, alle attività ludiche sulla neve, al primo insegnamento, allo sci per sciatori medi-esperti, al fuoripista o alle attività accessorie quali skialp, ciaspole, passeggiate, sci di fondo. Per tale ragione non sono indicate specifiche misure o azioni da utilizzare indistintamente per ciascuna stazione, ma sono indicati gli ambiti di azione su cui ogni territorio deve lavorare.

Sottolinea dunque la necessità che ogni realtà si inserisca su un cammino di cambiamento e metta in campo creatività, inventiva ed agilità nelle scelte. Le piccole stazioni oggi dipendono ancora fortemente dallo sci alpino immaginato nella sua connotazione tradizionale, ma dovrebbero anticipare nuove tendenze e tenere conto dei cambiamenti climatici.

Ricorda che le linee guida richiedono una preliminare analisi del territorio circa le caratteristiche geografiche (altitudine, esposizione, precipitazioni), il livello di infrastrutturazione della stazione (impianti a fune, innevamento, mezzi battipista, risorse di acqua per innevare...), le condizioni economiche e finanziarie della stazione, le competenze tecniche interne alla stazione, la presenza di letti turistici, i trend di presenze e arrivi turistici sul territorio.

Informa che è predisposto un foglio di calcolo che permette in via automatica di calcolare il contributo massimo concedibile, in ragione delle risorse presenti a bilancio, per il sostegno delle piccole stazioni. Il foglio di calcolo riprende i contenuti della legge regionale n. 15/2022, contiene le necessarie indicazioni operative ed è allegato alla presente deliberazione.

Rammenta che, per le finalità della legge, è stato istituito, con DGR 881/2022, un tavolo di lavoro che coinvolge, oltre la Regione, rappresentanti delle strutture regionali a diverso titolo coinvolte, le società e degli enti concessionari di impianti a fune o gestori di piste da sci ubicati in piccole stazioni, l'AVIF, Finaosta S.p.A., CPEL, AVMS, ADAVA e CONFCOMMERCIO, al fine di condividere criteri e modalità per la redazione degli accordi di cooperazione finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'offerta turistica delle piccole stazioni, da stipularsi tra le società di gestione degli impianti e i Comuni interessati da attività

di esercizio di piccole stazioni sciistiche, finalizzato ad armonizzare le azioni previste dagli accordi di cooperazione e al monitoraggio delle stesse.

Riferisce che il tavolo di lavoro si è riunito in data 24 agosto 2022 e in data 9 settembre 2022. Durante i lavori si è reso evidente che i tempi per la predisposizione degli accordi per l'annualità 2022 sono molto ristretti e quindi si è reso necessario provvedere a definire un percorso semplificato per il primo anno di applicazione. Per tale ragione ritiene necessario disporre, all'interno delle linee guida, un percorso differenziato per l'anno 2022, di prima applicazione, che preveda una semplificazione delle attività in capo agli enti ed ai concessionari e tempi di consegna differenziati dei documenti richiesti.

Propone inoltre, per le medesime ragioni, di stabilire che il termine di scadenza, solo per l'annualità 2022, per la consegna degli accordi di cooperazione in veste ufficiale, corredati del progetto, è da individuarsi nella data del 30 ottobre 2022 e, quindi, in data posteriore rispetto alla presentazione della domanda (30 settembre 2022), restando salvi i termini di scadenza per la consegna degli accordi di cooperazione, corredati del progetto, per le annualità successive al 2022 che coincidono con il termine per la presentazione delle domande individuato nella scadenza annuale del 30 settembre. I contributi saranno quindi erogati di conseguenza, nei tempi tecnici necessari.

Riferisce che, come previsto dall'articolo 2 comma 5 della l.r. 15/2022, a seguito di audizione, sono giunte le seguenti osservazioni da parte della IV Commissione consiliare permanente, che, con nota Prot.6261 (U) del 23/09/2022, ha espresso parere favorevole:

OSSERVAZIONE N. 1: al punto 2.2 aggiungere le associazioni sportive tra i soggetti portatori di interessi economici che gravitano attorno alla stazione sciistica.

OSSERVAZIONE N. 2: al 2° trattino del punto 3.1 aggiungere, alla fine della lettera b), un riferimento ai "relativi eventi organizzati nell'ultimo quinquennio nella stagione estiva e in quella invernale".

OSSERVAZIONE N. 3: al 1° trattino del punto 3.3 aggiungere, tra le tipologie di stagionali, anche quella per persone con disabilità e relativo accompagnatore (per quelle località che maggiormente si prestano a questo tipo di attività).

OSSERVAZIONE N. 4: al 5° trattino del punto 3.3 aggiungere lo "skysnow".

Ritiene, in accordo con i competenti uffici, di receperire integralmente tutte le osservazioni formulate dalla IV Commissione consiliare permanente.

Tutto ciò premesso e considerato, propone di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, contenente le linee guida per la redazione degli accordi di cooperazione per il primo anno di applicazione e per i successivi e l'allegato B alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, contenente le indicazioni per il calcolo del contributo, nonché di stabilire che, per l'annualità 2022, il termine di scadenza per la consegna degli allegati alla domanda (accordi di cooperazione, corredati del progetto) è da individuarsi nella data del 30/10/2022 e, quindi, in data posteriore rispetto alla presentazione della domanda, e ciò solo per l'annualità 2022, restando salvi i termini di scadenza per la consegna degli accordi di cooperazione, corredati del progetto, per le annualità successive al 2022, che coincidono con il termine di scadenza per la presentazione delle domande (30 settembre di ogni anno).

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, di concerto con il Presidente della Regione, Erik Lavevaz;
- vista la legge regionale 23 giugno 2022 n. 15;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- dato atto che, in data 23 settembre 2022, la proposta della presente deliberazione, ai sensi della legge regionale 23 giugno 2022 n. 15, art. 2, comma 5, è stata illustrata alla competente Commissione del Consiglio regionale, la quale ha espresso parere positivo con nota prot. n. 6261 (U) del 23 settembre 2022;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro e, per quanto concerne le disposizioni riguardanti il personale, dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le linee guida allegate alla presente deliberazione;
- 2) di approvare le modalità di calcolo indicate nell'allegato B della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che, per l'annualità 2022, il termine di scadenza per la consegna degli allegati alla domanda (accordi di cooperazione, corredati del progetto) è da individuarsi nella data del 30/10/2022 e, quindi, in data posteriore rispetto alla presentazione della domanda, e ciò solo per l'annualità 2022, restando salvi i termini di scadenza per la consegna degli accordi di cooperazione, corredati del progetto, per le annualità successive al 2022, che coincidono con il termine di scadenza per la presentazione delle domande (30 settembre di ogni anno);
- 4) di dare atto che gli oneri relativi alle linee guida di cui al punto 1) e punto 2) trovano copertura sugli stanziamenti per gli anni 2022, 2023, 2024 dei capitoli 26600 (trasferimenti correnti a imprese controllate a sostegno della continuità di servizio dei complessi funiviari di interesse locale) e 26601 (trasferimenti correnti a altre imprese a sostegno della continuità di servizio dei complessi funiviari di interesse locale).

§

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI ACCORDI DI COOPERAZIONE TRA COMUNI E SOCIETÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI E I COMUNI INTERESSATI DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DI PICCOLE STAZIONI SCIISTICHE.

1. Soggetti richiedenti il contributo e relativa domanda

- 1.1 Possono richiedere l'erogazione del contributo le Società ed i Comuni concessionari di piccole stazioni sciistiche e gestori di piste di sci di discesa.
- 1.2 Le domande devono pervenire alla Struttura infrastrutture funiviarie entro il 30 settembre di ogni anno, via PEC e con bollo virtuale da 16 euro.
- 1.3 La domanda contiene la tabella compilata per il calcolo del contributo, come da allegato 2.
- 1.4 Ad eccezione dell'anno 2022, alla domanda sono altresì allegati l'Accordo di cooperazione, di cui al punto 3 ed il progetto di cui al punto 4.
- 1.5 Per l'anno 2022 è ammesso presentare la sola domanda di contributo entro il 30/09/2022, mentre il calcolo dello stesso, l'accordo di cooperazione ed il progetto possono essere consegnati entro il 30/10/2022.

2. Soggetti interessati all'accordo

- 2.1 I soggetti interessati alla stipula di accordi di cooperazione sono:
 - i comuni sul cui territorio sono ubicate le linee di trasporto;
 - i concessionari e subconcessionari di impianti a fune e i gestori di piste ubicati in piccole stazioni;
- 2.2 Possono essere coinvolti anche i comuni che godono di un'economia derivata dalla presenza della stazione sciistica ed i soggetti portatori di interessi economici che gravitano attorno alla stazione sciistica, quali ad esempio: ristoratori, albergatori, altri operatori nel settore ricettivo, maestri di sci e di mountain bike, noleggiatori di attrezzatura, associazioni sportive o altri soggetti operanti nel settore turistico.
- 2.3 Il CELVA è soggetto trasversale che può partecipare agli accordi di interesse generale per tutte le stazioni. Il CELVA può operare per diffondere le best practices, armonizzare le varie proposte, per evitare sovrapposizioni e per proporre azioni e progetti.

3. Accordo di cooperazione

- 3.1 Gli accordi contengono una prima parte di inquadramento del contesto. Tale documento deve descrivere la destinazione turistica nei seguenti aspetti:
 - caratterizzazione della stazione sciistica: a) dati economici significativi relativi all'ultimo quinquennio (ricavi, costi, utile e perdita d'esercizio...), anche mediante contabilità analitica b) presenze sugli impianti nel periodo invernale ed estivo nell'ultimo quinquennio c) personale impegnato nella gestione della stazione ed annessa voce di costo risultante dalla contabilità aziendale;
 - caratterizzazione della destinazione: a) capacità ricettiva in termini di letti disponibili e letti posti sul mercato (letti caldi/freddi delle diverse tipologie); b) diffusione nella destinazione turistica di attività sportive accessorie e/o ulteriori

- allo sci alpino (es: scialpinismo, ciaspole, freeride, sci di fondo, ecc.) e relativi eventi organizzati nell'ultimo quinquennio nella stagione estiva e in quella invernale; c) arrivi e presenze nella località su un arco temporale significativo;
- indicazioni circa la resilienza della stazione verso il cambiamento climatico: a) contestualizzazione geografica (quote della stazione, esposizione al sole, temperature medie autunnali e invernali), b) capacità di produzione dei sistemi di innevamento (istantanea [m³/h] e globale nell'arco della stagione [m³/anno])
- analisi delle attività promozionali già in essere sul territorio;

3.2 Gli accordi devono contenere degli indicatori (ad esempio: aumento % di ricavi, aumento % delle presenze, aumento % delle giornate – sci disponibili) che possano misurare il raggiungimento degli obiettivi che si intendono raggiungere (ad esempio possono essere considerati delgi obiettivi: “l’aumento delle presenze invernali/estive”, “il recupero di clientela di prossimità/settimane bianche”, “l’aumento della qualità dell’offerta”, “il miglioramento della certezza di apertura stagionale”). Tali indicatori sono da utilizzare nella relazione di monitoraggio di cui al punto 8.

3.3 Ambiti di accordo

Sono di seguito suggeriti alcuni ambiti all'interno dei quali possono essere progettate le azioni oggetto di accordo di cooperazione:

- bigliettazione unitaria (tra le piccole stazioni) con prodotti specifici quali stagionali, stagionali per giovani, per nuclei familiari, plurigiornalieri spendibili sulle diverse piccole stazioni e biglietti per persone con disabilità e relativo accompagnatore (per quelle località che maggiormente si prestano a questo tipo di attività);
- commercializzazione unitaria tra le piccole stazioni sul mercato di prossimità;
- sviluppo della ricettività in stazione attraverso forme di stimolo al posizionamento nel mercato dei posti letto disponibili sul territorio;
- investimenti nella stazione (sostegno agli investimenti del gestore, volti a a migliorare l’offerta o a contrastare il cambiamento climatico);
- sviluppo di attività accessorie allo sci da discesa (ski alp, ciaspole, sci di fondo, passeggiate, snowbike, skysnow) volte a rendere più appetibile l’offerta, per stimolare soggiorni plurigiornalieri;
- Realizzazione di servizi inerenti alla stazione (parcheggi, ricarica auto elettriche nei parcheggi della stazione, manifestazioni, hot spot per connettività in stazione, servizi igienici, facilities per disabili, presenza di steward/hostess dedicati all’accoglienza);
- Sviluppo dell’offerta estiva;
- Predisposizione e sviluppo di un sistema di monitoraggio delle presenze e delle preferenze dell’utenza turistica nella stazione;
- Aumento della risorsa idrica (bacini di accumulo per innevamento artificiale), realizzazione di collegamenti/trail estivi per e-bike, collegamenti interpoderali...

3.4 Aspetti economici

Non è necessario che gli accordi di cooperazione comportino impegni di carattere economico per la realizzazione di attività.

3.5 Agli accordi di cooperazione sono correlati i progetti di cui al punto 4 che i soggetti firmatari intendono portare a compimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Non vi sono vincoli temporali per la realizzazione dei progetti, che possono quindi svolgersi su più annualità. Il progetto, già individuato, contenuto nell’accordo

di cooperazione deve avere una prima forma di realizzazione già nella prima annualità di contribuzione come meglio indicato al successivo punto 7, salve possibilità di revisioni e integrazioni dello stesso da evidenziarsi, nel caso di progetto che riguardi più annualità, in sede di presentazione della domanda relativa alla contribuzione per l'annualità successiva. In caso di modificazioni apportate ad un progetto che si esaurisce nell'annualità di contribuzione, le stesse devono essere prontamente comunicate alla Regione, ai fini del monitoraggio di cui al punto 8.

4. Progetto

4.1 In allegato all'accordo di cooperazione è presentato un progetto delle azioni previste, che dettaglia quanto indicato in via generale nell'accordo stesso.

Il progetto contiene almeno le seguenti sezioni:

- descrizione dettagliata delle azioni proposte;
- previsione dei costi (di investimento e di gestione);
- andamento atteso degli indicatori di risultato (economici, di presenza, strutturali, di gradimento, di qualità...);
- cronoprogramma delle attività.

5. Approvazione degli accordi

5.1 Gli accordi e i relativi progetti sono sottoscritti in forma digitale dalle parti e sono allegati alla domanda di contributo, entro il 30 settembre di ogni anno, ad eccezione dell'anno 2022 in cui sono inviati via PEC dal richiedente il contributo entro il 30/10/2022.

5.2 Gli accordi e i relativi progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Erogazione del contributo

6.1 L'erogazione del contributo è successiva alla approvazione dell'accordo.

6.2 Finaosta S.p.A. verifica, anche successivamente all'erogazione del contributo, la rispondenza dei dati economici comunicati dal richiedente all'interno della tabella di cui all'allegato 2, confrontandoli con quelli inseriti a bilancio. Nel caso in cui si accertino discrepanze significative tra i dati utilizzati per il calcolo del contributo e quelli verificati da Finaosta S.p.A., la Struttura competente provvede al recupero delle somme.

7. Attività previste nel primo periodo di applicazione (solo anno 2022)

7.1 In sede di prima applicazione, considerati i tempi ristretti per la definizione degli accordi e la progettazione, le attività di cui ai punti 3 e 4 possono essere svolte in forma semplificata:

- l'inquadramento del contesto può essere realizzato in forma ridotta, prevedendo che, sulla base dei dati già in possesso degli enti e delle società, il contenuto dell'accordo possa riguardare specificamente solo alcuni degli aspetti previsti nel punto 3.1;
- le azioni di cui al punto 3.3 possono riguardare anche un solo ambito di progettazione;

- L'ambito degli accordi, che come detto può limitarsi ad una sola azione, può avere anche natura trasversale tra tutte le stazioni sciistiche (ad esempio attività di bigliettazione comune, commercializzazione comune...);

7.2 Il progetto di cui al punto 4 può essere limitato alla descrizione della proposta, con una indicazione di un cronoprogramma di massima che tenga conto anche soltanto dei target principali di realizzazione del progetto.

8. Aggiornamento annuale dell'accordo e/o dei progetti e contribuzione per gli anni successivi

8.1 La possibilità di accedere a contributi nelle stagioni successive è subordinato alla consegna, da parte del richiedente il contributo, di una relazione che dimostri la validità delle azioni previste nell'accordo di cooperazione, da consegnare alla Struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno.

8.2 Gli accordi di cooperazione ed i progetti correlati devono essere aggiornati per le domande dell'anno 2023; successivamente possono essere aggiornati annualmente; in tal caso devono essere inoltrati alla Struttura competente entro il termine di cui al punto 5.1 al fine dell'approvazione di cui al punto 5.2.

8.3 In assenza della relazione di cui al punto 8.1, il nuovo contributo non potrà essere concesso.

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1123 n data 26/09/2022

Per facilitare il calcolo del contributo è riportata in calce l'estratto del foglio di calcolo

Formule per il calcolo del contributo

1	C	E	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
2	stagione	RICAVI SCI	valor medio	presenze totali	presenze alta	presenze bassa	giorni totale	giorni alta	giorni bassa	RICAVI GIORNO	RICAVI GIORNO BASSA	RICAVI GIORNO ALTA	Delta ricavi	perdita BIL	Contributo
3	2021/2022	XX	E3/K3	XX	XX	XX	XX	=K3-M3	XX	=E3/K3	=J3/M3*G3	=I3/L3*G3	=(Q3-P3)*M3	XX	=+MIN(R3;S3)

in grassetto le cifre da inserire

Definizioni:

Ricavi sci: la voce di bilancio relativa ai ricavi e delle vendite delle prestazioni (voce A1 del conto economico) ovvero, in assenza di un bilancio approvato, la medesima voce emergente dalla situazione contabile aggiornata, comunicata dalla società e sottoscritta ed avvallata dal Presidente del collegio sindacale o dal Revisore legale.

Presenze totali: primi ingressi registrati nella stazione nella stagione invernale

Presenze alta: primi ingressi registrati nella stazione nelle giornate di alta stagione, così come definite all'art. 2 c.1 della l.r. 15/2022

Presenze bassa: primi ingressi registrati nella stazione nelle giornate di bassa stagione, così come definite all'art. 2 c.1 della l.r. 15/2022

giorni totale: giorni di apertura, come definiti ai sensi della l.r. 32/2001, della stazione

giorni alta: giorni di apertura, come definiti ai sensi della l.r. 32/2001, della stazione, nelle giornate di alta stagione, così come definite all'art. 2 c.1 della l.r. 15/2022

giorni bassa: giorni di apertura, come definiti ai sensi della l.r. 32/2001, della stazione, nelle giornate di ~~alta~~ **bassa** stagione, così come definite all'art. 2 c.1 della l.r. 15/2022

perdita BIL: Risultato d'esercizio della stazione emergente dalla contabilità analitica della singola stazione inserito nel bilancio di esercizio, ovvero, in assenza di un bilancio approvato, la medesima voce emergente dalla situazione contabile aggiornata, comunicata dalla società e sottoscritta ed avvallata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore legale. Nel caso di gestori in subconcessione, si considera in questa voce il corrispettivo comunale annuo erogato dal comune per i soli servizi di gestione degli impianti e delle piste da sci di discesa.

Contributo: minor valore assoluto tra il "delta ricavi" e "perdita BIL".